

**ASSOCIAZIONE CULTURALE – RICREATIVA
“ HK LIFE CLUB ”**

STATUTO

Capitolo primo

La costituzione, la sede, la durata e i colori sociali

Art. 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, il giorno 20 maggio 2004 è stata costituita l'Associazione culturale – ricreativa, non lucrativa denominata “HK Life Club” retta e coordinata dal presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione ha sede presso l'Hyppo Kampos Resort, alla via Fiumitello località Mezzagni, Castelvoturno (CE)

L'Associazione potrà trasferire la propria sede e istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo illimitato.

Potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci fondatori con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto; per mancanza di tutti gli associati; per impossibilità a raggiungere lo scopo sociale.

Art. 4

I colori sociali sono il blu e il verde, lo stemma raffigura un cavalluccio marino.

Capitolo secondo

Gli Scopi e le attività

Art. 5

L'Associazione si ispira ai principi di arte, cultura, sport e solidarietà e non ha fini di lucro.

Di particolare interesse sono i diversi campi e settori quali: la promozione, l'organizzazione e la gestione, pubblica e privata, di qualsiasi genere di manifestazione artistica, sportiva, culturale, ricreativa, sociale, di solidarietà, beneficenza ecc.; attività e servizi, con enti, sodalizi, aziende private, statali o parastatali, sia dell'Unione Europea sia extracomunitarie, volti alla formazione culturale, storica, artistica, didattica, di informazione, di prevenzione, morale e sociale della collettività; organizzazione di ricerche, studi, convegni, dibattiti, incontri, gruppi di lavoro, rassegne, mostre, rappresentazioni, manifestazioni, seminari, nell'ambito dell'attività di beni culturali e ambientali, della storia dell'arte e dell'archeologia, dell'istruzione e della didattica,

dell'editoria e dell'informazione, di hobby e tempo libero, della letteratura, della storia, delle arti figurative e visive, della musica, del teatro, delle comunicazioni, del sociale, nonché pubblicazioni anche periodiche, ricerche fotografiche in proprio e in collaborazione con terzi; produzione e diffusione di audiovisivi, film, incisioni musicali e qualunque altro mezzo mediatico di comunicazione di massa; attività di qualsiasi genere volta alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla difesa ecologica e alla salvaguardia della flora e della fauna nonché del patrimonio paesaggistico, e ogni altra attività che si ritenga necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi. Essa può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, per professione abituale, coordinata, continuativa ed occasionale, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. L'Associazione inoltre potrà avviare attività commerciali e produttive marginali, in ogni modo ausiliarie, i cui proventi saranno totalmente impiegati per il raggiungimento degli scopi sociali. Per la migliore realizzazione dei suoi fini, l'Associazione agirà in stretto rapporto con Enti Pubblici e Privati, sodalizi, aziende private, statali o parastatali, sia nazionali sia estere, ed organizzazioni internazionali, per assicurare alle iniziative collaborazione e contributi ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti e future.

Capitolo terzo

Delle Socie dei Soci, della loro ammissione e dei loro doveri

Art. 6

Il numero dei Soci è illimitato e possono essere ammessi tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

I Soci si distinguono in Onorari, Benemeriti, Fondatori, Ordinari, Ordinario fuori sede e Giovanili.

Art. 7

Soci Onorari sono coloro che abbiano conseguito a giudizio del Consiglio Direttivo in qualunque campo riconoscimenti speciali e benemerenze; sono nominati con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 8

Soci "Benemeriti": sono quelle personalità che abbiano acquisito benemerenze nei confronti dell'Associazione, contribuendo in maniera significativa alla sua creazione e alla realizzazione degli scopi istituzionali; il Consiglio Direttivo nomina i Soci Benemeriti con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 9

I Soci Onorari e Benemeriti, che prima di diventare tali abbiano appartenuto alla categoria di Soci Fondatori, conservano tutti i diritti inerenti a tale categoria.

Art. 10

Soci Fondatori: sono coloro che, maggiori di anni 23, hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, nonché eventualmente quelli nominati con altre modalità previste dal presente atto e non potranno superare i cinquecento iscritti.

Elezione a Socio Fondatore

Per l'ammissione alla categoria dei Soci Fondatori il Consiglio Direttivo appronta, una o più volte l'anno, una lista di nominativi desunta da quella dei Soci Ordinari o Benemeriti da invitare a presentare specifica domanda.

Nella compilazione di tale lista deve essere tenuto conto: delle prove di attaccamento al Club dimostrate dai soci prescelti; della limitazione numerica di cui sopra.

Ricevute le domande, il Consiglio Direttivo ne dà conoscenza ai Soci Fondatori e li convoca per la votazione che è valida se interviene almeno un quarto dei Soci Fondatori. I candidati entrano a far parte della categoria dei Soci Fondatori con due terzi dei voti favorevoli.

Art. 11

Soci Ordinari sono coloro che hanno compiuto il 23° anno di età e versano la quota sociale secondo le modalità stabilite. L'ammissione all'Associazione, nella qualità di Soci Ordinari, è subordinata alla presentazione della domanda su apposito modulo controfirmata da due Soci di cui almeno uno Fondatore; all'accettazione di tutti i membri del Consiglio Direttivo; e all'accettazione senza riserva, da parte del richiedente, dello Statuto.

Art.12

Socio Ordinario fuori sede, può essere colui che non ha stabile dimora nella regione Campania.

Per far parte di detta categoria, il candidato deve sottoscrivere la domanda di ammissione controfirmata da due Soci Fondatori.

Art.13

Soci Giovanili sono i giovani dai 14 ai 23 anni. Per loro è prevista una quota annuale associativa più vantaggiosa, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto a partecipare alle attività sportive e ricreative diurne, e comunque a frequentare i locali del club durante il giorno. E' fatto loro divieto di partecipare ai ricevimenti di gala o alle feste serali, fatta eccezione per eventi particolari loro dedicati o ai quali saranno espressamente invitati. Al compimento del ventitreesimo anno i Soci Giovanili perdono il diritto di appartenere a tale categoria e, per essere ammessi a far parte del club, come Soci Ordinari, devono presentare domanda secondo le norme stabilite all'art.11.

Art.14

Si gode della qualifica di Figlio di Socio sino al compimento del ventitreesimo anno, i Figli dei Soci sono tenuti a rispettare le regole in vigore per i Soci Giovanili, eccetto che per le quote associative e d'iscrizione.

Art. 15

Ogni Socio deve versare i contributi annuali stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, inoltre per accedere ai servizi, sportivi e di intrattenimento, i Soci potranno usufruire esclusivamente della carta di credito sociale prepagata che verrà rilasciata all'atto dell'iscrizione.

I Soci che, a seguito di invito scritto non provvedano nei quindici giorni successivi all'ultima comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta l'espulsione del Socio inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo nel primo Consiglio utile.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, se non per successione.

Art.16

I soci prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito nelle mansioni affidate dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali; possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata all'Associazione stessa; sono tenuti al versamento della quota di iscrizione annuale che verrà fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno; all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione

Capitolo quarto

Esclusione, recesso

Art. 17

La qualità di Socio cessa in caso di morte, esclusione, recesso, non adempienza ai compiti affidati dal Consiglio Direttivo; non adempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Art. 18

L'esclusione sarà adottata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

che senza giustificato motivo si rende moroso nel pagamento della quota di iscrizione e di eventuali debiti contratti verso l'Associazione;

che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;

che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione ed ai soci appartenenti o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con la comunicazione della relativa delibera all'interessato. La decadenza e l'esclusione dei soci saranno deliberate dal Consiglio Direttivo che è tenuto a comunicarle ai destinatari per iscritto.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, non possono riavere le quote di iscrizione versate sino ad allora, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 19

Il socio che intende recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione per iscritto entro l'anno di scadenza della propria tessera nominativa.

Capitolo quinto

Provvedimenti disciplinari, Provvedimenti disciplinari dell'Associazione.

Art 20

E' passibile di sanzioni disciplinari il Socio che si è reso responsabile direttamente o per tramite di terzi in osservanza dello Statuto e dei Regolamenti del Circolo, di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità e ai doveri di Socio.

Art. 21

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli Associati e degli atleti Aggregati sono: ammonizione, sospensione a termine (fino al massimo di un anno), radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto alla difesa dell'incolpato.

Capitolo sesto

Organi sociali, diritto al voto

Art. 22

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;

Art. 23

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione telefonica, telematica o cartacea diretta a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della seduta. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 c.c.. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea Generale dei soci:

approva il bilancio;

delibera sugli indirizzi e le direttive generali;

nomina i membri degli organi sociali;

approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto;

delibera sull'azione di responsabilità degli amministratori;

delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 24

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati e delibera con la metà più uno dei presenti.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in quanto atti di straordinaria amministrazione.

Art. 25

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di questioni personali, si procederà normalmente con il sistema di votazione a scrutinio segreto.

Art. 26

Hanno il diritto al voto nelle assemblee tutti i soci di maggiore età iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni delegato può rappresentare più di un socio. Le deleghe dovranno essere conservate agli atti dell'Associazione e di esse sarà fatta espressa menzione nei verbali dell'assemblea. Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero minimo di cinque membri e resta in carica tre anni (ad eccezione di quelli nominati in sede di costituzione) ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri prestano la loro opera gratuitamente e non hanno diritto ad alcun compenso. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia in cui deliberare o se ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'ammontare della quota di iscrizione. Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede alla compilazione del rendiconto consuntivo e a quello preventivo ed alla presentazione dei medesimi all'Assemblea; provvede inoltre all'assunzione di dipendenti ed eventuali prestazioni di lavoro autonomo; compila eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

Art. 28

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal Segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio. Il Presidente ha il compito di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione. Il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale a persona di fiducia.

Art. 30

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione in caso di assenza del Presidente o per deleghe conferite nonché poteri e responsabilità, in caso di dimissioni improvvisate del Presidente, fino alle nuove elezioni.

Art. 31

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria, di contabilità, di cassa e aggiorna i libri contabili, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo

Capitolo settimo*Scioglimento***Art. 32**

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti aventi diritto di voto; per mancanza di tutti gli associati; per impossibilità a raggiungere lo scopo sociale.

Art. 33

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno a donare il Patrimonio Sociale ad Ente con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo ottavo

Del patrimonio, entrate sociali e esercizio sociale

Art. 34

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, pervenuti a qualunque titolo; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio; da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti pervenuti a qualunque titolo.

Art. 35

Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote di iscrizione; da contributi di privati; da contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private; da contributi di organismi internazionali; da rimborsi derivanti da convenzioni; da utili derivanti da attività commerciali e produttive marginali; dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 36

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Rendiconto Finanziario dal quale devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il rendiconto verrà presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Capitolo nono

Art. 37

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.

Capitolo decimo

Provvedimenti disciplinari delle altre Federazioni a cui l'Associazione è affiliata oppure intende affiliarsi in futuro, Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, Collegio arbitrale

Art. 38

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri Associati ed atleti Aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 39

Gli Associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale od associativi.

Art. 40*Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria*

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, e gli Associati e gli atleti Aggregati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti delle Federazioni sportive a cui l'Associazione è affiliata.